

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA ED IL COMUNE DI GAGLIANICO
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
POLIZIA LOCALE.**

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di Biella, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:

- **Biella** (C.F. 00221900020) in persona del Sig. Marco CAVICCHIOLI , nato a Biella il 31/01/1969, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune medesimo, domiciliato per la carica presso la residenza comunale posta in Biella, Via Battistero n. 4, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Gaglianico** (C.F. 00202080024) in persona della Sig Paolo MAGGIA, nato a Biella 22/06/1967, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune medesimo, domiciliato per la carica presso la residenza comunale posta in Gaglianico (BI), via XX Settembre n. 10, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che i Comuni sopra indicati hanno individuato in tale forma associativa lo strumento giuridico più idoneo per svolgere in maniera unitaria le funzioni di Polizia Locale;
- che i Comuni sopra indicati, i cui territori sono confinanti, ritengono che l'esercizio in forma associata di tali funzioni sia la forma più idonea a perseguire livelli adeguati di efficienza e di efficacia;

- che al fine di realizzare economie di scala mediante la concentrazione in un unico ufficio di servizi identici e comuni ai due enti, e inoltre per valorizzare e sviluppare le professionalità presenti nei Comuni nell'ottica del miglioramento della qualità delle prestazioni, i Comuni di Biella e di Gaglianico hanno deciso di attivare le funzioni di Polizia Locale in forma associata;
- che per raggiungere gli obiettivi indicati al precedente capoverso occorre attivare un percorso conoscitivo della durata di sei mesi, durante il quale saranno avviati i processi armonizzazione delle procedure operative ed amministrative, delle dotazioni tecniche ed informatiche, nonché della gestione ed il trattamento economico del personale dipendente;
- che a tale scopo, con gli atti deliberativi sopra indicati, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata di cui trattasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI, come sopra costituite, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di Biella e di Gaglianico convengono e stabiliscono, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di svolgere in forma associata e coordinata le funzioni di Comando dei corpi di Polizia Locale nonché di gestire in forma associata i servizi di cui al successivo articolo 6 che attengono alle competenze della Polizia Locale.
2. La gestione associata di cui alla presente convenzione persegue le seguenti finalità:
 - a) ottenere una maggiore qualità, efficienza ed efficacia dei servizi, attraverso la loro integrazione territoriale;
 - b) programmare le economie di scala che si possono realizzare mediante l'utilizzo di uffici unificati, adatti a produrre servizi identici;

- c) valorizzare e sviluppare le professionalità presenti nei Comuni e razionalizzare l'impiego delle risorse umane;

ARTICOLO 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Biella è individuato quale Comune capo convenzione, ai fini della gestione associata delle funzioni e dei servizi oggetto del presente atto.
2. Il Sindaco del Comune capofila, mediante le proprie strutture organizzative, sovrintende allo svolgimento delle funzioni associate e dispone, in accordo con il Sindaco di Gaglianico, l'assunzione di tutti i provvedimenti che ritiene necessari a tal fine.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA

1. L'ambito territoriale per la gestione combinata dei servizi di Polizia Locale è individuato dal territorio dei Comuni di Biella e di Gaglianico.
2. Il personale cui è stata conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza porta l'arma nei casi previsti dalla legge senza limitazione nei territori di Biella e di Gaglianico.

ARTICOLO 4 – COMANDO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

1. Per il periodo di vigenza della presente convenzione, le funzioni di Comando sono esercitate dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Biella e dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Gaglianico, ognuno per il territorio dei rispettivi comuni.
2. Durante il predetto periodo saranno attuate le procedure per giungere al comando unificato, che sarà attribuito al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Biella, nominato dal Sindaco di Biella.
3. Con il raggiungimento del comando unificato di cui al comma precedente, verrà istituita la figura del Vice Comandante, ufficiale con il grado di Commissario di cui alla D.G.R. 21 luglio 2008 n. 50-9268 (cat. D3 giuridico) a cui viene riconosciuta la posizione

organizzativa di cui agli artt. 8, 10 e 13 del C.C.N.L. 31.3.1999, dipendente del Comune di Gaglianico e nominato dal Sindaco dello stesso Comune. In via principale, il Vice Comandante avrà la funzione di assistere e supportare il Comandante nell'organizzazione dei servizi su tutto il territorio di competenza della convenzione, nonché di svolgere le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

4. I Sindaci dei Comuni convenzionati, mediante la Conferenza di cui all'art. 8, determinano le modalità di svolgimento del servizio in accordo tra loro e di concerto con il Comandante, in modo di assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni associate previste dalla presente convenzione.

ARTICOLO 5 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Nel periodo di vigenza della presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Polizia Locale di Biella, non sono previsti rimborsi né maggiori oneri a carico dei due Comuni.
2. I Comuni di Biella e di Gaglianico provvedono direttamente alle retribuzioni del proprio personale, alla sua formazione ed alla fornitura di vestiario e dotazioni tecniche.
3. I Comuni di Biella e di Gaglianico provvedono sostenere le spese ordinarie per l'utilizzo dei mezzi e/o attrezzature, ognuno per quanto di propria competenza.

ARTICOLO 6 – SERVIZI ASSOCIATI

1. Sono svolti in forma associata tra i Comuni di Biella e di Gaglianico i servizi di Polizia Locale e le attività di competenza, così come previste dalla Legge quadro n. 65/1986, dalla L.R. Piemonte n. 58/1987 e ss.mm.ii., dal D.M. n. 145/1987 e dalle norme contrattuali vigenti, e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) Polizia Stradale:

- prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

- controllo, con apposite apparecchiature, della velocità dei veicoli e di altri comportamenti illeciti da parte degli utenti della strada;
- rilevazione degli incidenti stradali;
- predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- tutela e controllo della sicurezza stradale;
- operazioni di soccorso stradale.

b) Servizi di polizia edilizia e di polizia annonaria.

c) Servizi di polizia ambientale.

d) Servizi di polizia amministrativa in generale.

e) Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

f) Funzioni di polizia giudiziaria.

Agli appartenenti alla Polizia Locale è consentito, altresì, rilevare illeciti amministrativi o penali a carattere contingente ed effettuare notificazioni degli atti in ogni parte del territorio dei comuni convenzionati.

I servizi saranno organizzati e svolti sulla base di programmi predisposti dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Biella e dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Gaglianico, d'intesa con i Sindaci dei due Comuni.

2. Qualora ritenuto opportuno, in casi di particolare necessità ed anche al di fuori delle ipotesi previste dal precedente comma, potrà essere utilizzato tutto il personale a disposizione, indipendentemente dal comune di appartenenza, previo consenso dei Sindaci. Le qualifiche in possesso degli ufficiali e degli agenti dei due corpi sono da intendersi estese a tutto l'ambito formato dal territorio dei due comuni di cui alla presente convenzione.
3. Per lo svolgimento dei servizi in forma associata ai sensi del comma precedente si potrà quindi disporre delle risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione alla Polizia Locale dei due Comuni.

4. A termine del periodo semestrale di vigenza della Convenzione, il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Biella provvederà a redigere ed a trasmettere ai Sindaci dei Comuni convenzionati una relazione analitica sullo svolgimento dei servizi associati, con particolare riferimento ai vantaggi conseguiti in termini di efficienza, efficacia ed economicità della gestione associata, con una proposta di comando unificato e di servizio convenzionato per i successivi tre anni.

ARTICOLO 7 – DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione decorre dalla data del 01/01/2017 ed ha durata fino al 30/06/2017, termine entro il quale potrà essere approvata la nuova convenzione della durata di tre anni, stipulata a seguito dell'esame e dell'approvazione della proposta di cui al precedente articolo.
2. In caso di approvazione della proposta di convenzione triennale sopra indicata, la validità della presente convenzione si intende prorogata sino al perfezionamento dei relativi atti.

ARTICOLO 8 – CONFERENZA DEI SINDACI

1. Ai fini della verifica e del controllo dei risultati derivanti dalla presente convenzione, viene istituito l'organismo definito "Conferenza dei Sindaci" (o dei loro delegati) al quale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) stabilire gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire;
 - b) definire eventuali criteri di ripartizione delle entrate e delle spese;
 - c) prendere atto degli obiettivi raggiunti ed esaminare il consuntivo qualitativo e quantitativo predisposto dal Comandante;
 - d) determinare le linee di indirizzo e di controllo comuni, in ordine alla corretta applicazione di quanto oggetto della presente convenzione.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione e si riunisce almeno due volte durante il semestre di vigenza della Convenzione, e comunque ogni qualvolta il Sindaco di un Comune associato ne faccia richiesta.
3. Alle riunioni della Conferenza può essere invitato a partecipare, con funzioni tecnico-consultive, il Comandante del corpo di Polizia Locale, i Segretari dei Comuni convenzionati, altro personale con competenze dirigenziali la cui presenza sia ritenuta utile.

ARTICOLO 9 – RECESSO E SCIoglimento

1. La presente convenzione può essere risolta in qualunque momento mediante conformi atti deliberativi dei rispettivi Consigli comunali, ovvero per recesso di uno dei due Comuni convenzionati mediante motivata deliberazione consiliare, da comunicarsi all'altro Comune; in quest'ultimo caso, il recesso avrà effetto, e la convenzione si intenderà risolta, trascorsi novanta giorni dalla predetta comunicazione.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i due Comuni, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, la risoluzione delle controversie è affidata ad un arbitro unico nominato consensualmente tra i due enti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Biella.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali vigenti.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella, punto 16, allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo.
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, recante l'approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI BIELLA

IL COMUNE DI GAGLIANICO
